



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 185 del 09/06/2011

**OGGETTO : ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004 : AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEL DR. GIUSEPPE CAPOZZOLO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO.**

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di giugno alle ore 12,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO - CARBONE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

## Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: IL SINDACO

OGGETTO: Art.1, comma 557 della legge n.311/2004:autorizzazione all'utilizzazione del dr.Giuseppe Capozzolo da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

Considerato che l'Unione dei Comuni Alto Cilento, di cui questo Comune fa parte, ha richiesto con nota del 01/06/2011 prot. 46/2011, ns prot. 14706 del 01/06/2011, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Agropoli di categoria D1 Giuseppe Capozzolo per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

- l'art.20 dello Statuto dell'Unione che prevede la possibilità, per l'Unione, di richiedere l'utilizzazione di personale dei Comuni della stessa, previa convenzione;

-il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez.controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto

nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Vista la nota cui cui il dipendente dr.Capozzolo dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso l'Unione ed il parere favorevole del responsabile dell'area presso cui è assegnato il dr.Capozzolo;

Tutto ciò premesso e considerato;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1) di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, dott. Giuseppe Capozzolo ,cat D, posizione economica D1 , con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione,che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Ente proponente Unione dei Comuni Alto Cilento;

3) dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso l'Unione sarà a carico dell'Unione stessa;

4) di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore Personale alla stipula della relativa convenzione;

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco

f.to (Avv.Francesco Alfieri)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. DEL

OGGETTO: Art.1, comma 557 della legge n.311/2004:autorizzazione all'utilizzazione del dr.Giuseppe Capozzolo da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

L'anno 2011 il giorno.....del mese di.....

.....in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento:

e

.....in rappresentanza del Comune di Agropoli;

PREMESSO:

che con deliberazione della G.C.n.....del..... è stato autorizzato, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, dott. Giuseppe Capozzolo ,cat D, posizione economica D1 , con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, ed e stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti:

-che con deliberazione n. del..... la Giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto l'utilizzazione del dipendente del Comune di Agropoli dr.Giuseppe Capozzolo ed ha approvato il relativo schema di convenzione;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Il Comune di Agropoli autorizza l'Unione dei Comuni Alto Cilento, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro

subordinato, del proprio dipendente dr.Capozzolo Giuseppe, cat.D,pos.econ.D1, assunto a tempo pieno ed indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze dell'Unione stessa per la gestione amministrativa dell'Ente e l'organizzazione del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti;

ART.2

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Agropoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;

ART.3

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalla ore 8 alle ore 14 ed il martedì e giovedì anche dalla ore 15 alle ore 18;

ART. 4

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 30/6/2012;

ART.5

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

ASRT.6

Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

ART. 7

Per il servizio prestato a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, all'interno del proprio orario di lavoro, al dr.Capozzolo spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat.D, pos.econ.D1.

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte(irap) per l'attività lavorativa resa a favore dell'Unione, saranno corrisposti e versati direttamente dall'Unione dei Comuni Alto Cilento;

ART.8

La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico dell'Unione dei Comuni Alto Cilento

ART.9 il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

ART.10

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO:.....

PER IL COMUNE DFI AGROPOLI:.....

Il Responsabile dell'area Segreteria e Assistenza agli OO.II., in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Agropoli \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Segreteria  
E assistenza agli OO. II.  
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio di ragioneria  
f.to Biagio Motta

## La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Agropoli, li 15/06/11

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 15/06/11

Il Dirigente  
F.to Dott. Eraldo Romanelli